

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

GIORNO 17 luglio 2019

Il giorno 17 luglio 2019 presso la sede dell'Associazione si è riunita in seduta unitaria, a seguito di regolare seconda convocazione, dopo che la prima convocazione è andata deserta, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Antes con la presenza di 11 soci (dei quali 11 sono presenti per delega ad altro socio), per leggere e deliberare sul seguente comune ordine del giorno:

Approvazione dello statuto modificato secondo le norme di Legge previsto dal terzo settore (DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Dopo la procedura dell'approvazione **Il presidente** ringrazia tutti per l'attenzione e la disponibilità e ringraziando i rappresentanti dei Soci per la presenza e l'attenzione e chiude l'Assemblea.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene tolta alle ore 23.45.

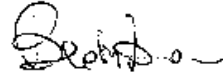
Il Presidente

Maria Pirola



il segretario

Dott.ssa Beatrice Damasco



esente dp bollo legge 266/81 comma 1 art 8
delle organizzazioni di volontariato

ANTES - ODV

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art.1 (Denominazione e sede)

1. E' costituita, l'Associazione denominata: "Àntes - Organizzazione di Volontariato (o ODV)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del d.lgs.117/2017.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Agrate Brianza (MB) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
4. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione, **CHE È APARTITICA**, sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

TITOLO II

Finalità

Art.2 Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare intende
- 2.dare vita ad un sistema di servizi e progetti condotti in partnership con Associazioni, Enti, Scuole, oratori, Cooperative, volti a promuovere un'educazione a senso ampio di prevenzione del disagio psico-sociale, terreno fertile per comportamenti provocatori-antisociali, fenomeni di bullismo, drop-out scolastico, abuso di sostanze e marginalità sociale.

La metodologia e gli strumenti sono quelli di promozione di prevenzione e di partecipazione attraverso;

- interventi rivolti agli adolescenti e giovani e alle famiglie
- attività formative rivolte ad operatori e volontari;

- collaborazione con le diverse realtà sociali e istituzionali del territorio le quali vengono chiamate in causa attivando un lavoro di rete con progetti, condivisione e cooperazione.

Art.3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. In particolare l'associazione di propone di:

- **Gestire sportelli di ascolto per giovani e famiglie;**
- **Offrire sportelli di counselling psicologico per i giovani all'interno delle scuole**
- **sportelli di orientamenti scolastico**
- **sostegno allo studio ed educativo**
- **contrastati al fenomeno della dispersione scolastica – bullismo e tutte le sue forme di marginalità sociale**
- **percorsi orientati verso l'educazione alla legalità**

- promozione del benessere psico sociale dei giovani attraverso attività; educative, formative, ricreative e di cittadinanza attiva attraverso la promozione del volontariato
- promozione di iniziative per gli anziani che stimolino un invecchiamento attivo attraverso processi educativi intergenerazionali **“GIOVANI E ANZIANI”**
- sportelli per la mediazione familiare: sostegno pratico ai genitori nell'affrontare i problemi con i figli
- mediazione linguistico culturale
- azioni di formazione e sensibilizzazione ai servizi delle famiglie immigrate per promuovere l'inclusione sociale
- formazione di competenze relazionali e comunicative per figli e genitori mediante progetti specifici
- percorsi di formazione intervento rivolti alle Scuole Superiori nell'area Sociale e socio sanitaria
- educazione allo sport
- ogni altra attività, iniziativa ed intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra
- può progettare, organizzare e realizzare corsi di formazione professionale, senza scopo di lucro al fine di aiutare i giovani, anche nell' inserimento lavorativo.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art.4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

TITOLO III

I Soci

Art 3 (SOCI E LORO Ammissione)

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Gli intervenienti all'atto costitutivo sono denominati soci fondatori, **MENTRE COLORO CHE ADERISCONO SUCCESSIVAMENTE ALLA**



COSTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE SONO DENOMINATI SOCI ORDINARI. TALE DISTINZIONE HA FINALITA' ESCLUSIVAMENTE STORICHE, IN QUANTO TUTTI I SOCI, SIANO ESSI SOCI FONDATORI O SOCI ORDINARI, HANNO PARI DIRITTI E PARI DOVERI.

3. Può **PROPORRE DOMANDA DI ADESIONE** all'Associazione chiunque **DICHIARI DI CONDIVIDERE** le finalità dell'Organizzazione, **DI ESSERE** mosso da spirito di solidarietà, **DI IMPEGNARSI** a offrire la propria opera spontanea in via gratuita e non remunerata nell'ambito della organizzazione **E CHE DICHIARI ALTRESI' DI ACCETTARE SENZA RISERVE LO STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE.**

Non possono essere ammessi coloro che siano stati condannati per delitto doloso ovvero siano sottoposti a procedimento penale al momento della richiesta di iscrizione.

Non possono inoltre essere ammessi coloro che abbiano tenuto comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, manifestino abitualmente atteggiamenti scorretti, violenti o di estremismo politico e comunque abbiano portato nocumento all'immagine dell'Associazione.

4. **LA RICHIESTA DI ADESIONE DEVE ESSERE FORMULATA CON IDONEA** domanda scritta. Il Consiglio Direttivo delibera **SULLA DOMANDA NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALLA SUA PRESENTAZIONE**, con maggioranza semplice e provvedimento definitivo.
5. **IL CONSIGLIO DIRETTIVO, OVE LO RITENGA NECESSARIO O OPPORTUNO, PUO' RISERVARSI DI DELIBERARE SULLA DOMANDA, ALL'ESITO DI UN ESAME PERSONALE DEL RICHIEDENTE OVVERO ALL'ESITO DI UN CORSO DI FORMAZIONE CUI IL RICHIEDENTE PUO' ESSERE RICHiesto DI PARTECIPARE GRATUITAMENTE.**
6. **E' AMMESSA** l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione stessa.
7. **Tutti I SOCI** hanno parità di diritti e di doveri.

Art 4 (Diritti)

1. **Tutti I SOCI** hanno il diritto:
- di partecipare alle assemblee dei soci e di esercitare il voto;
 - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli obiettivi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.
2. Ciascun **SOCIO** può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dall'Organizzazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di giusta causa, nel qual caso il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese

successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art 5 (Doveri)

1. **I SOCI sono TENUTI AD UN COMPORTAMENTO CORRETTO SIA NELLE RELAZIONI ALL'INTERNO DELL' ASSOCIAZIONE, SIA NEI CONFRONTI DI TERZI, NONCHE' SONO** obbligati a rispettare il presente statuto, **GLI EVENTUALI REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI** e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, pena l'esclusione.
2. **I SOCI SONO TENUTI A NON DIVULGARE A TERZI, IN QUANTO CONSIDERATE RISERVATE, INFORMAZIONI, DATI O NOTIZIE ATTINENTI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA IN CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE**
3. **I SOCI** possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione **MEDIANTE IL VERSAMENTO DI UNA QUOTA ASSOCIATIVA, NON AVENTE** carattere patrimoniale, **IL CUI IMPORTO E' DETERMINATO CON APPOSITA DELIBERA DELL'Assemblea** convocata per l'approvazione del preventivo. **TALE CONTRIBUTO E'** annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento;
4. **I SOCI** hanno diritto a svolgere le attività previamente concordate;
5. le prestazioni fornite **dal SOCI** sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. **AI SOCI** possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
6. le attività **DEI SOCI** sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art.6 (Esclusione)

1. La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
 - a) per decesso;
 - b) per dimissioni;
 - c) per **ESPULSIONE IN CONSEGUENZA DELLA** violazione delle norme statutarie o per altri gravi motivi.
2. Nel caso di cui alla lettera c) il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione.

Il provvedimento di esclusione avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione mediante A/R e dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

Contro il provvedimento d'espulsione, così come contro il diniego di accettazione è possibile il ricorso all'assemblea. L'assemblea decide alla prima riunione successiva.

TITOLO IV

Gli organi

Art.7 (Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'Associazione:

- Il Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente e il Vice Presidente.

Possono inoltre essere costituito il seguente collegio di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Garanti

2. Le cariche sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute **NELL'INTERESSE DELL'ORGANIZZAZIONE**, documentate E **COMUNQUE** nei limiti preventivati dall'Organizzazione.

CAPO I

Il consiglio direttivo

Art 8 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 al massimo di 5, eletti dall'Assemblea tra associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti

Art.9 (Funzioni E COMPOSIZIONE)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale di governo dell'Associazione ne e ha le seguenti competenze:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il consuntivo;
- determina il programma di lavoro in base alle linee guida contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- **DETERMINA LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI;**
- **PREDISPONE GLI EVENTUALI REGOLAMENTI ESECUTIVI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI;**
- **ELEGGE IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE, NONCHE' NOMINA IL SEGRETARIO;**
- **ACCOGLIE O RESPINGE LE DOMANDE DEGLI ADERENTI;**
- **DELIBERA IN MERITO ALL'ESCLUSIONE DEI SOCI E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI;**
- **ASSUME L'EVENTUALE PERSONALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE NON ASSICURATA DAI SOCI, CONTROLLANDO CHE CIO' AVVENGA SEMPRE NEI LIMITI INDICATI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI VOLONTARIATO;**
- **DELEGA PARTE DELLE SUE FUNZIONI A MEMBRI DEL CONSIGLIO.**

2. Il Consiglio Direttivo è convocato **ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO** dal Presidente o comunque **SU RICHIESTA DI ALMENO** due componenti del medesimo. Delibera **A SCRUTINIO (PALESE/SEGRETO)** a maggioranza dei propri componenti; in caso di parità, il voto del Presidente sarà determinante per la delibera da assumere.

3. Il Consiglio Direttivo si può avvalere di consulenti esterni, nel caso si rendano necessarie particolari competenza tecniche.

4. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- ☐ Presidente;
- ☐ Vice Presidente;
- ☐ Segretario;
- ☐ Consigliere;
- ☐ Consigliere.

**Art 10 (COMPETENZE DEL PRESIDENTE, FUNZIONI DEL
VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO)**

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza di voti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
3. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
4. Convoca le assemblee dei soci volontari e il Consiglio Direttivo assumendone la presidenza, cura l'adempimento delle deliberazioni, sorveglia il buona andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. **ASSUME, NEI CASI DI URGENZA, QUANDO NON SIA POSSIBILE UNA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, I PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI ED INDISPENSABILI AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE, SOTTOPONENDO GLI STESSI ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ENTRO GIORNI DALLA DATA DI ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO.**
6. In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente **NE FARA' LE VECI IL VICE-PRESIDENTE.**
In caso di assenza o impedimento **ANCHE** del Vicepresidente, l'Assemblea sarà presieduta da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.
7. Il Segretario è delegato a gestire la contabilità ed i libri ad essi connessi. Redige i verbali e tiene i libri sociali. Coadiuvava il presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.

**CAPO II
L'assemblea**

Art. 11 (Convocazione)

1. **L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE.** I Soci sono convocati in assemblea una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per la nomina del Consiglio Direttivo se scaduto.
2. I Soci sono convocati in assemblea ogni qualvolta necessario.
3. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea su richiesta di almeno due componenti il Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal

ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

4. L'Assemblea è convocata, almeno una settimana prima dell'adunanza.
5. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
6. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto almeno 15 giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea può deliberare altre modalità di convocazione che siano più convenienti alla realtà dell'Organizzazione.

Funzioni

1. L'Assemblea è composta da tutti i **SOCI**.
2. Elege il Consiglio Direttivo secondo **QUANTO STABILITO DALL'ART.8.**
3. Elege i componenti il Consiglio dei Garanti (se previsto).
4. Elege i componenti del Collegio dei Revisori (se previsto).
5. Delibera sulle eventuali modifiche al presente statuto.
6. Approva il programma e il preventivo economico per l'anno successivo.
7. Approva il bilancio annuale.
8. Delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo, sulle questioni sollevate dai soci **E COMUNQUE SU QUANTO NON DIRETTAMENTE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO E DELLA NORMATIVA VIGENTE.**
9. Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.
10. Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.
11. Delibera sulle modifiche al presente statuto.
12. Delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione, in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
13. Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art.12 (Validità della Assemblea)

1. L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei soci.
2. **IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA E' DA RITENERSI VALIDAMENTE COSTITUITA QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI.**

Art.13 (Votazione)

1. In prima convocazione le delibere sono validamente assunte con la volontà della metà più uno dei soci presenti. Il voto può essere esercitato anche mediante delega ma non per corrispondenza.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il

numero dei presenti.

2. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con presenza di almeno tre quarti **dei SOCI** e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
3. **LA DELIBERA DI SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE E DI DEVOLUZIONE DEL SUO PATRIMONIO AVVIENE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO TRE QUARTI DEI SOCI. SE DEL CASO CON LA MAGGORANZA DEI PARTECIPANTI NOMINA UN LIQUIDATORE.**
4. La votazione viene espressa in modo palese per alzata di mano. **LA VOTAZIONE RIGUARDANTE LE PERSONE AVVIENE INVECE IN SEGRETO.**

CAPO III

I collegi

Art.14 (Collegio dei Garanti)

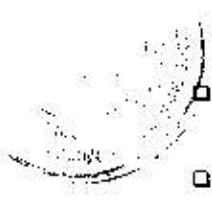
- 1) L'Assmblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 2) Il Collegio:
 - ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, **FERMA RESTANDO LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN TEMA DI AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI SOCI E DI ESCLUSIONE DEI SOCI NEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.**

TITOLO V

Le risorse economiche

Art.15 (Indicazione delle risorse)

1. L'Organizzazione può trarre i mezzi necessari ai propri fini da un fondo comune costituito da:
 - Contributi di enti pubblici e privati;
 - Contributi di persone fisiche;
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Donazioni, lasciti ed eventuali rendite da essi derivanti;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- 
- Fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - Ogni altro tipo di entrata legalmente prevista.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art.16 (Utilizzo dei beni)

1. L'Organizzazione non può distribuire utili o avanzi di gestione.

Art.17 (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzi settore di cui all'art.45, comma 1, del d.lgs.117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ed altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 del d.lgs.117/2017-

TITOLO VI

Gestione Amministrativa

Art.18 (Scritture contabili)

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13n e dell'art.87 del D.Lgs.n.117/2017.

Art.19 (Esercizio sociale)

2. I bilanci dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre.
3. I bilanci rappresentano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Organizzazione.
4. Vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono redatti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.
5. Il bilancio preventivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottoporrà alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 settembre di ogni anno.
6. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottoporrà alla approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art.20 (Approvazione del bilancio)

1. I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall'assemblea con i voti della metà più uno dei soci presenti.
2. I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede entro cinque giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione e possono essere consultati da ogni aderente.

Art.21 (divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs.117/2017
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.22 (Libri dell'Associazione)

1. L'Organizzazione tiene i libri prescritti per legge che sono disponibili a **QUALUNQUE SOCIO** ne faccia motivata istanza.

Art 23 (Patrimonio e entrate dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Organizzazione dispone delle entrate derivanti dalle attività di autofinanziamento, da sovvenzioni e versamenti provenienti da privati o da pubbliche istituzioni, nonché da redditi derivanti dal suo patrimonio.

Art. 24 (clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, **QUALORA NON SIA STATO ISTITUITO UN COLLEGIO DEI GARANTI**, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Gli aderenti sono tenuti, all'atto dell'adesione a dichiarare formale accettazione della presente clausola compromissoria.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, preferibilmente; in caso di mancato accordo sarà adito perché provveda alla nomina il Vicepresidente del Consiglio Notarile del capoluogo di provincia più vicino alla sede dell'Organizzazione.



TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.